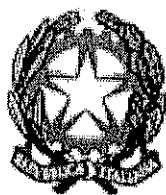


N. 02530/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03389/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3389 del 2015, proposto da:

Giovannina Sivo, Luisa Della Porta, Angela Marziali, Siriana Razzano, Giovanna Palumbo, Angela Russo, Salvatore Iorio, Carmela Gravina, Rosa Oliviero, Pasquale Guerriero, Angela Libertino, Elisabetta Piccirillo, Alfonsina Diglio, Maria Russo, Grazia Caterina Pietropaolo, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via di Villa Pepoli, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, rappresentati e difesi per

legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

nei confronti di

Luca Medori, Vittorio Santantonio, Maria Olga Giannini, Rosario Casale, Mauro Mastroianni, Enza Maria Bianco, Carmelina Diana, Carmen Pelliccia, Stefania Avallone;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 441/2015, resa tra le parti, concernente aggiornamento graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo triennio scolastico 2014/2017

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, dell'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, dell'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, dell'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Siena, dell'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Roma e dell'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Latina;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli

avvocati Pasquale Marotta;

Lette le ordinanza della Sezione nn. 5512, 5513, 5514 e 4834 del 2014, pronunciate su fattispecie analoghe a quella odierna;
considerato che a un primo esame la complessità delle questioni giuridiche proposte, con particolare riferimento alla questione relativa alla non omogeneità di trattamento con riguardo alle varie posizioni coinvolte esige un'approfondita valutazione che solo un esame della controversia nel merito può garantire;
che l'interesse delle parti appellanti va tutelata mediante l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale a esaurimento;
considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 3389/2015) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

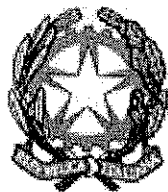
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 10712/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08780/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8780 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mariarosaria Giuliano, Parente Filomena, Isernia Teresa, D'Angelo Maria Antonietta, Manzo Immacolata, Modestino Gabriella, Fusco Valentina, Negro Maria Giuseppa, D'Angelo Annalisa, Sorgente Lucia, Tessitore Michela, Villano Teresa, Russo Pasqualina, Palumbo Gina, Luongo Antonietta, Jacazzi Donatella, Russo Mariagiovanna, Diana Mario, Giaquinto Antonietta, Parillo Giovana, Casale Paola, Galdieri Maria Rosaria, Migliaccio Pasqualina, Verona Vera, Tartaglione Annateresa, Becchimanzi Annamaria, Mungivera Elio, rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli, 4;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12
domicilia ex lege;

per l'annullamento

decreto del MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. n. 999 del 9
aprile 2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio
scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in non
prevede il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti
che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, sono stati cancellati per
non avere presentato la domanda di permanenza,
dell'art. 9, comma 2 del medesimo decreto nella parte in cui stabilisce
che la domanda di cui al precedente comma va presentata
esclusivamente in via telematica;

del successivo articolo 10 e della nota a prot. A00DPIT n. 999 del 9
aprile 2014 nella parte in cui non prevede la possibilità anche per coloro
che sono stati cancellati per non avere presentato la domanda di
permanenza in occasione dei precedenti aggiornamenti;

e con motivi aggiunti del 16 settembre 2014

dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Campania,
per la Toscana – Ambiti territoriali di Latina, di Napoli e di Caserta,
nonché di Pistoia alle date meglio nell'epigrafe del ricorso precisate con
i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento
nella parti in cui i ricorrenti non risultano inseriti nella III fascia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione,
Dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso si palesa assistito da fumus boni iuris con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale della Sezione in materia di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 27460 del 2010, di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 2014, ma vedi anche ord.ze nn. 7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014);

Rilevato che, risultando fissata l'udienza per la definizione nel merito del ricorso, vada disposta in vista della stessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nelle graduatorie di cui sopra che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di

disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa

raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013). Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

Rilevato che risulta già fissata l'udienza pubblica al 23 aprile 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto ammette con riserva i ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso meglio nel ricorso e nei motivi aggiunti specificate e presso gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali provinciali pure sopra specificati;
- ordina l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità in motivazione indicate.

Spese della presente fase compensate.

Rinvia la trattazione del merito della causa alla pubblica udienza già

fissata per il 23 aprile 2015.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)